

(N. 1093)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1950

Concessione, a favore dell'Istituto centrale di statistica, di un contributo straordinario di L. 87.156.000, a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49.

ONOREVOLI SENATORI. — Le gestioni 1947-1948 e 1948-49 dell'Istituto centrale di statistica si sono chiuse con un disavanzo complessivo di lire 110.224.867, dovuto quasi per intero ai miglioramenti economici concessi al personale in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e della legge 12 aprile 1949, n. 149, all'aumento della indennità di carovita disposta col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, ed all'aumento dell'indennità di carovita di cui al decreto legislativo 8 agosto 1948, n. 1101, nonchè alle maggiori spese sostenute per la riassunzione degli impiegati già epurati, disposta dal decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48.

Poichè tali maggiori oneri sono sopravvenuti dopo la definizione dei preventivi per gli esercizi 1947-48 e 1948-49, non si è potuto tenerne conto nel calcolo determinativo dei contributi

annuali ordinari di pareggio degli esercizi stessi.

Pur riconoscendo la necessità di sanare il disavanzo di cui sopra, si è ritenuto di dover limitare il contributo, almeno per il momento, a lire 87.156.000, escludendo dalla copertura la parte di disavanzo dipendente dall'applicazione della legge 12 aprile 1949, n. 149, ed ammontante a lire 23.068.867.

Ciò in attesa che venga chiarita la portata da attribuire alla disposizione dell'articolo 9 della legge 12 aprile 1949, n. 149, nei confronti di Enti che, come l'Istituto centrale di statistica, al contributo annuale governativo aggiungono qualche limitatissima entrata propria.

È stato quindi predisposto l'unito disegno di legge che autorizza la concessione, a favore dell'Istituto centrale di statistica, di un contributo straordinario di lire 87.156.000 (art. 1) ed indica, in osservanza dell'articolo 81 - IV comma - della Costituzione, i mezzi con i quali far fronte alla spesa (art. 2).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 87.156.000, a parziale copertura dei disavanzi degli esercizi 1947-48 e 1948-49.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte a mezzo di una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate con legge
. recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (3° provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.